

N. R.G. 5330/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**

Prima Sezione Civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.07.2019, nel procedimento cautelare *ex art.* 700 c.p.c., iscritto al n. r.g. **5330/2019** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. Stefano Michele
LEUZZI

Ricorrente

contro

COMUNE DI LECCE, (C.F. 80008510754), in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

Resistente

OSSERVA

1. Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., la parte ricorrente – premesso di essere titolare di “permesso di soggiorno per asilo” dal giugno 2018, di occupare legittimamente l’abitazione sita in località Torre Chianca “Masseria Ghermi”, presso il centro di accoglienza straordinaria, gestito dalla C.R.I.; nel maggio 2019, provvedeva a richiedere l’iscrizione anagrafica presso il relativo ufficio del Comune di Lecce, il quale respingeva l’istanza in virtù della nuova normativa disciplinante la materia – agiva in via d’urgenza al fine di ordinare all’Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco *pro tempore*, di eseguire l’iscrizione dell’istante nel registro Anagrafico della popolazione residente.

2. Alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto *ex art.* 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del *periculum in mora* costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento dev'essere rifiutato allorché manchi



3. *Sul fumus.*

Il nuovo art. 4, riformulato dall'intervento del legislatore del 2018, non contiene alcun divieto esplicito - per i richiedenti asilo - di iscrizione nei registri anagrafici, ma evidenzia esclusivamente che il permesso di soggiorno per la richiesta di asilo non costituisce titolo per consentire l'iscrizione all'anagrafe del richiedente in ragione di detto provvedimento.

Tale procedimento è descritto dal dpr 223/89 richiamato dall'art. 4, comma 1 *bis*, citato.

Le dichiarazioni anagrafiche si riferiscono anche ai trasferimenti all'estero (art. 13 lett. a) laddove all'atto della dichiarazione, la parte deve provare la propria identità mediante il passaporto ovvero documento equipollente (art. 14).

Perciò, il diritto all'iscrizione invocato dall'istante si attua attraverso le dichiarazioni rilasciate dall'interessato all'Ufficiale dello Stato Civile, con cui si dà atto della propria permanenza in un determinato luogo e dell'intenzioni di abitarvi stabilmente (in tal senso, Cass. n.1738/1986) nonché con il successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di quanto dichiarato.

Il quadro normativo di riferimento è completato dall'art. 6, comma 7, del T.U. 286/1998 in cui è stabilito che *“le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste con il regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero è considerata abituale anche in*



L'art. 13 citato, letto all'interno del sistema normativo sopra ricostruito, stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo ha la funzione di essere utilizzato come documento di riconoscimento ma non conferisce al documento la qualità di "titolo" per l'iscrizione all'anagrafe, rimanendo a disposizione per il richiedente l'ordinario procedimento amministrativo di cui al dpr 223/1989. La formulazione atipica dell'art. 4, comma 1 *bis*, del d. Lgs. n.142/2015, secondo cui *"il*



permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica", offre una lettura coerente con il quadro normativo costituzionale e comunitario.

Difatti l'art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabile della persona e l'art. 2 del T.U. 286/1998 afferma che allo straniero presente sul territorio *"sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti"*.

Di conseguenza, il Giudice delle leggi ha chiarito che i predetti diritti trovano copertura nell'art. 10 della Carta Costituzionale atteso che tra *"le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini"* (cfr. Corte Costituzionale n.306/2008, in motivazione).

La legittimazione al soggiorno data dal permesso per richiesta di asilo non è episodica e di breve durata. Il requisito dell'abitualità della dimora necessaria per ottenere la iscrizione nei registri di residenza (art. 6, comma 7, T.U.) si realizza dopo una permanenza di almeno tre mesi nel centro di accoglienza. La permanenza sul territorio per avere la decisioni sull'istanza relativa alla richiesta d'asilo è decisamente più lunga della precedente (anche se normativamente stabilito in un mese) se si pensa all'intero iter necessario a completare l'istruttoria e successivamente al tempo necessario a completare la fase giurisdizionale all'esito delle impugnazioni ai provvedimenti di diniego della richiesta.

Durante questo periodo lo straniero soggiorna nel territorio dello Stato ed il suo diritto all'iscrizione anagrafica - a parità di condizioni con il cittadino - corrisponde all' *"interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici"* (cfr. Cass. SS.UU. n.449/2000). Nel rispetto degli artt. 2 e 10 della Costituzione non può quindi



Alla luce di quanto detto, l'art. 4, comma 1 *bis*, si inserisce nel quadro normativo abrogando la modalità semplificata di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo *ex art. 5 bis* D. Lgs n.142/2015



e chiarendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce di per sé “titolo” per l’iscrizione anagrafica automaticamente, basata sulla sola domanda di protezione e di inserimento nella struttura di accoglienza.

In sede giurisdizionale appare però possibile una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola, all’interno del quadro normativo come sopra operato.

Ne deriva la sussistenza del *fumus boni iuris* del diritto invocato dal ricorrente di iscrizione nei registri della popolazione residente del Comune di Lecce, secondo le regole generali previste dal dpr 223/1989, a cui dovrà provvedere l’Ufficiale dello Stato Civile.

4. Sul *periculum in mora*.

Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente, in quanto la mancata iscrizione all’anagrafe impedirebbe all’istante di esercitare diritti di rilievo costituzionale (istruzione, lavoro).

Alla soccombenza del convenuto non consegue la sua condanna alle spese di lite in quanto il Comune ha agito nella qualità di Ufficiale del Governo subordinato nella materia al Ministero degli Interni, in ossequio alla Circolare Ministeriale dello stesso Dicastero n.15/2008.

P.Q.M.

- a. accoglie il ricorso;
- b. ordina al Sindaco del Comune di Lecce, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l’iscrizione di [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di Lecce, secondo il procedimento previsto dal dpr 223/1989;
- c. spese compensate.

Si comunichi.

Lecce, 4 luglio 2019

Il Giudice
dott. Antonio Barbetta